

*Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari*

*Corso di preparazione all'Esame di Stato per
l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista*

La relazione del revisore

Dott. Piero Maccioni

10 maggio 2019

Schema e contenuto della relazione di revisione 1/6

La relazione di revisione ha una struttura "rigida", costituita da ciascuno dei seguenti elementi che dovranno essere esposti nell'ordine in cui sono indicati:

- 1. Titolo** - specifica che si tratta della relazione di un revisore indipendente e indica il **riferimento normativo** ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione (legale/a titolo volontario)
- 2. Destinatari** - nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari sono i soggetti (**assemblea**) che hanno conferito l'incarico di revisione

Schema e contenuto della relazione di revisione 2/6

3. Giudizio del revisore - fulcro della relazione di revisione, contiene l'espressione del giudizio professionale sul bilancio

4. Elementi alla base del giudizio - espone le **motivazioni** che hanno indotto ad esprimere il parere (inoltre: audit svolto in linea con ISA Italia, indipendenza e acquisizione elementi probativi)

(eventuale paragrafo "richiamo d'informativa")

(eventuale paragrafo "altri aspetti")

Schema e contenuto della relazione di revisione 3/6

5. Responsabilità della direzione per il bilancio esplicita le responsabilità degli ammi.ri per la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge e per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

6. Responsabilità del revisore per la revisione contabile include: ragionevole sicurezza (non si fornisce la garanzia che un errore significativo sia sempre individuato); non si esprime un giudizio sull'efficacia del CTRL interno dell'impresa;

Schema e contenuto della relazione di revisione 5/6

- 7. Altri obblighi di reportistica** - ha la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all'espressione del giudizio sul bilancio eventualmente previsti dalla normativa, ad esempio l'espressione del giudizio sulla **coerenza** delle informazioni contenute nella **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio (principio di revisione ISA Italia n°720B)
- 8. Firma** - del revisore o del socio responsabile in caso di incarico conferito a società di revisione

Schema e contenuto della relazione di revisione 6/6

- 9. Data** - deve essere indicata la data in cui hanno **avuto termine le procedure di verifica**, ossia il momento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso
- 10. Sede del revisore** - la relazione deve riportare il luogo in cui il revisore esercita la propria attività

ISA 700 (1di11)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n°39

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società ABC SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

7

ISA 700 (2di11)

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

dott. Piero Maccioni

8

ISA 700 (3di11)

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2017 con una perdita d'esercizio di € xxx e a tale data le passività correnti eccedevano le attività correnti di € xxx.

Come descritto dagli amministratori, tali circostanze - oltre ad altri aspetti esposti nel medesimo paragrafo - indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità di funzionamento. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

ISA 700 (4di11)

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

ISA 700 (5di11)

(cont) Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

ISA 700 (6di11)

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

ISA 700 (7di11)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da

ISA 700 (8di11)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

ISA 700 (9di11)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del **presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.** Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

dott. Piero Maccioni

15

ISA 700 (10di11)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

dott. Piero Maccioni

16

ISA 700 (11di11)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della ABC SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC SpA al 31.12.2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n°720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31.12.2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31.12.2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del DLgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

dott. Piero Maccioni

17

I richiami di informativa - ISA Italia 706

L'ISA Italia **706** tratta di tutta una serie di **comunicazioni** che il revisore può trasmettere all'utilizzatore del bilancio, contenute nella propria relazione, qualora lo **ritenga necessario** secondo il proprio giudizio professionale per:

- richiamare l'attenzione su uno o più aspetti oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un'**importanza** tale da risultare **fondamentali** per la comprensione del **bilancio** stesso da parte degli utilizzatori (**enfasi**);
- richiamare l'attenzione su uno o più aspetti, **diversi da quelli oggetto d'informativa nel bilancio**, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della **revisione contabile**, delle **responsabilità** del revisore o della **relazione** di revisione (**altri aspetti**).

dott. Piero Maccioni

18

I richiami di informativa - ISA Italia 706

- un **ampio utilizzo** dei richiami d'informativa **riduce l'efficacia** della comunicazione del revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo stesso e, inoltre, l'inserimento nel richiamo d'informativa di **maggiori informazioni** rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa nel bilancio può sottendere che l'aspetto **non sia stato appropriatamente presentato** o oggetto di **appropriata informativa** nel bilancio
- se il revisore **prevede** di inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa - sia per i **profili etici**, per la **corretta osservanza** dei PPRR e sia per i **corretti rapporti** con la direzione e gli altri organi della governance (es. il collegio sindacale) - dovrà **comunicare** tale sua **intenzione** proponendo la formulazione del contenuto del richiamo

dott. Piero Maccioni

19

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se ritiene che vi siano **fatti di particolare importanza** indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che meritino di essere **portati all'attenzione** dei destinatari della relazione.

Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo **"elementi alla base del giudizio"** sul bilancio **per distinguerlo in modo chiaro dai rilievi**.

CONSOB, 1° dic 1999 «Ove lo ritenga opportuno il revisore può esporre un **richiamo d'informativa** (o paragrafo d'enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, **per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio**, meritino di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori».

dott. Piero Maccioni

20

I richiami di informativa - ISA Italia 706

per ricorrere al richiamo d'informativa **devono** essere osservate delle **prescrizioni condizionanti**:

- il revisore deve avere acquisito **elementi probativi** appropriati e sufficienti in merito al fatto che l'aspetto oggetto del richiamo **non sia significativamente errato** nel bilancio;
- il richiamo d'informativa **deve riferirsi unicamente** a **informazioni presentate** o oggetto d'informativa **nel bilancio**.

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In quali circostanze ?

- un'incertezza relativa all'**esito futuro** di un **contenzioso** di natura eccezionale;
- azioni da parte delle **autorità di vigilanza**;
- applicazione di **disposizioni normative** previste dal legislatore che abbiano un **effetto pervasivo** sul bilancio;
- un **grave evento** che ha avuto o continui ad avere un **impatto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In certi casi - "appendici" [sub 1) e 2)] al PR **706** - l'inserimento di un richiamo d'informativa / paragrafo relativo ad altri aspetti deve essere ritenuto come un'**indicazione obbligatoria**:

- PR **560 "Eventi successivi"** quando il revisore ha dovuto procedere alla **riemissione** della propria relazione di revisione, nei casi in cui il bilancio sia stato modificato dalla direzione per effetto di eventi successivi;
- PR **570 "Continuità aziendale"** quando il bilancio è stato redatto con l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, **pur in presenza di incertezze significative**, e nello stesso sia fornita adeguata informativa, il revisore dovrà includere nella propria relazione una evidenza circa l'esistenza di un'incertezza significativa relativa all'evento/circostanza che può fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento;

dott. Piero Maccioni

23

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Gli ISA Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di informativa vi sia una **attestazione esplicita** del revisore che il **giudizio sul bilancio non contiene rilievi** rispetto ai punti richiamati; l'inserimento di un richiamo d'informativa nella relazione di revisione **non può influire** sul giudizio del revisore.

per evitare un uso improprio dei richiami di informativa come strumento "alternativo" ad un giudizio con rilievi

Il richiamo **non sostituisce** l'espressione da parte del revisore di un giudizio **diverso da quello senza modifiche**, (giudizio con rilievi, giudizio negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio), né può sostituire una **carenza dell'informativa nel bilancio** che la direzione sia tenuta a rendere in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al caso specifico

dott. Piero Maccioni

24

richiami di informativa - ISA Italia 706 [1/6]

Operazione sociale straordinaria (conferimento)

Come richiamo dell'informativa fornita dagli amministratori in bilancio, la Società - nell'ambito di un programma di ristrutturazione - **ha conferito il ramo aziendale** operante nel settore ... a una Società **interamente controllata**. Conseguendo da tale operazione l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, nella voce partecipazioni, del valore delle azioni ricevute, complessivamente pari a €/mil ____ e nel conto economico la plusvalenza realizzata, pari a €/mil _____. Le attività oggetto del conferimento sono state valutate a valori correnti determinati sulla base di una perizia di stima eseguita da soggetti indipendenti.

Operazione sociale straordinaria (fusione)

Nel corso dell'esercizio è stata realizzata la **fusione per incorporazione**, con effetti civilistici e fiscali dal 1° gennaio 20XX della Società Alfa SpA. Gli effetti sul bilancio di tale operazione sono evidenziati nella nota integrativa

richiami di informativa - ISA Italia 706 [2/6]

Operazioni inusuali

A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha **rivalutato gli immobili di proprietà, ai sensi della Legge ____ del _____**. Gli effetti di tale rivalutazione sono evidenziati nella nota integrativa.

Deroghe, cambiamento dei criteri di valutazione

- A titolo di richiamo d'informativa si segnala che per la **valutazione di alcuni titoli iscritti nell'attivo circolante** la Società si è **avvalsa della deroga** prevista dal D.L. n°185 del 29 novembre 2008, convertito con la Legge n°2 del 28 gennaio 2009. Gli effetti della deroga sono evidenziati nella nota integrativa.
- A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha **modificato la stima della vita utile dei fabbricati strumentali**. Le motivazioni della modifica e i relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio sono illustrati nella nota integrativa

richiami di informativa - ISA Italia 706 [3/6]

Modifiche nell'assetto/operatività dell'impresa

In data gg.mm.20XX l'assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, la **facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento** entro il periodo di X anni dalla data della deliberazione, con **esclusione del diritto di opzione** ai soci sensi dell'art. 2441, 4° comma, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di € ...

Gli effetti di tale operazione straordinaria sono evidenziati nella nota integrativa.

richiami di informativa - ISA Italia 706 [4/6]

richiamo ritenuto dai PRR come un'**indicazione obbligatoria**:

Continuità aziendale (#1)

La Società ha subito negli ultimi esercizi perdite significative a seguito della perdurante crisi economica e si trova in una **situazione di squilibrio finanziario**. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

La relazione sulla gestione e la nota integrativa **descrivono esaurientemente** la situazione e le incertezze e illustrano i piani e le azioni intraprese dagli amministratori per recuperare l'equilibrio economico finanziario, dal cui **successo**, allo stato **incerto**, dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.

richiami di informativa - ISA Italia 706 [5/6]

Continuità aziendale (#2)

Nel corso dell'esercizio, in relazione alla non positiva evoluzione del mercato, la banca finanziatrice ha **sospeso l'erogazione dei finanziamenti** deliberati e contrattualizzati per via del mancato rispetto del *covenant* _____. Gli amministratori hanno intrapreso con l'istituto finanziatore immediate iniziative e, come descritto nella nota integrativa, sono stati raggiunti accordi di massima, già oggetto di parere favorevole da parte del Comitato fidi dell'istituto finanziatore, **tuttavia non ancora formalizzati**.

La relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono esaurientemente la situazione e le incertezze connesse al **rinovo dell'accordo di finanziamento** da cui dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.

dott. Piero Maccioni

29

richiami di informativa - ISA Italia 706 [6/6]

Situazione di incertezza

Richiamo l'attenzione sulla circostanza che, come descritto nella nota integrativa, la Società **è stata citata in giudizio** per inadempienza contrattuale relativa a [*descrizione della fattispecie*].

Allo stato attuale non è possibile prevedere l'esito finale della causa e non è stato fatto alcun accantonamento nel bilancio per i danni richiesti, il cui importo non è quantificabile. **Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.**

dott. Piero Maccioni

30

Le tipologie del giudizio

L'eventuale presenza di un paragrafo di richiamo d'informativa **NON** genera un'ulteriore tipologia di giudizio

- 1 Giudizio senza modifica**
- 2 Giudizio con modifica**
- 3 Giudizio negativo**
- 4 Impossibilità di esprimere un giudizio**

Fonti utilizzate per la realizzazione delle slides:

- **ISA Italia 700 - 705 - 706 - 710**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48f8d800-d9db-423a-a05e-4350c8e69e26>
- **Nota informativa CNDCEC del 13.9.2017 «Nuovi principi di revisione in materia di relazione»**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=00006d9e-4875-4e7f-92bc-ca0489584638>
- **«ISA Italia: con la nuova relazione di revisione più chiari i giudizi sul bilancio»**, Norme e tributi - Sole24Ore, gennaio 2016
- **«Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia»**, Quaderno n°61, SAF - ODCEC Milano (D. Bernardi, G. Insaudo, L. Magnano San Lio, C. Mariani) settembre 2015